

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "OCCIDENTALE"

COPIA

VERBALE DI DELIBERA D'ASSEMBLEA N. 9 del 29-04-2013

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEGLI ANNI 2012 E 2013 SECONDO IL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO (MTT) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 585/2012 E S.M.I. PROPOSTA DEL C.D.A.

Come da comunicazione è stata convocata per oggi ventinove 29-04-2013 alle ore 17:30, presso la Sala consiliare del Comune di Pordenone, l'assemblea dell'Autorità d'Ambito dell'ATO "occidentale".

Ente		Ente	
PROVINCIA DI PORDENONE	Presente	COMUNE DI ANDREIS	Assente
Ente		Ente	
COMUNE DI ARBA	Assente	COMUNE DI AVIANO	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI BARCIS	Assente	COMUNE DI BRUGNERA	Assente
Ente		Ente	
COMUNE DI BUDOIA	Presente	COMUNE DI CANEVA	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI	Presente	COMUNE DI CAVASSO NUOVO	Assente
Ente		Ente	
COMUNE DI CIMOLAIS	Assente	COMUNE DI CLAUT	Assente
Ente		Ente	
COMUNE DI CLAUZETTO	Assente	COMUNE DI CORDENONS	Assente
Ente		Ente	
COMUNE DI ERTO E CASSO	Assente	COMUNE DI FANNA	Assente
Ente		Ente	
COMUNE DI FONTANAFREDDA	Presente	COMUNE DI FRISANCO	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI MANIAGO	Presente	COMUNE DI MEDUNO	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA	Presente	COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI POLCENIGO	Presente	COMUNE DI PORCIA	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI PORDENONE	Presente	COMUNE DI PRATA DI PORDENONE	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO	Presente	COMUNE DI SACILE	Presente

Ente		Ente	
COMUNE DI SAN QUIRINO	Assente	COMUNE DI SEQUALS	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI SPILIMBERGO	Presente	COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO	Assente	COMUNE DI TRAVESIO	Presente
Ente		Ente	
COMUNE DI VAJONT	Presente	COMUNE DI VITO D'ASIO	Assente
Ente		Ente	
COMUNE DI VIVARO	Presente		

Assume la presidenza il Signor DEL CONT BERNARD STEFANO in qualità di Presidente assistito dal Direttore Signor ING. DEL BEN MARCELLO.

Richiamata la Legge Regionale del 23 giugno 2005 n. 13 che disciplina l'organizzazione del servizio idrico integrato e che individua gli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizione in materia di risorse idriche);

Visto l'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, commi 44, 45 e 46, che stabilisce che, nelle more del processo di riordino delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, a partire dal 1° gennaio 2013 la Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato dell'ATO "Occidentale" (CATO) subentra nelle funzioni già esercitate dall'AATO "Occidentale" ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo all'Autorità medesima;

Visti:

- ✓ la legge 5 gennaio 1994 n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- ✓ il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- ✓ il decreto ministeriale 1 agosto 1996, recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";
- ✓ il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116, recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";
- ✓ il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

Considerato, in particolare, che:

- ✓ l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- ✓ con il d.P.R. 116/11, proclamativo dell'esito del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011, è stato parzialmente abrogato l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06 nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l'"adeguatezza della remunerazione del capitale investito";
- ✓ l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal richiamato d.P.R. 116/11, prevede che: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";
- ✓ l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 specifica che l'AEEG
 - "c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato,

ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e), f);

- d) predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;
- e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, (...);
- f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. (...);

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) dd 28.12.2012 n. 585/2012/R/IDR, come integrata e modificata con deliberazioni 21.02.2013, 73/2013/R/idr, 28.02.2013, 88/2013/R/IDR e 15.03.2013, 109/2013/R/IDR ed in particolare i seguenti articoli:

- ✓ art. 2.1 che precisa che tale deliberazione si applica alle gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, risultavano conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 (...);
- ✓ art. 4.1 che definisce le componenti di costo del servizio, ai fini dell'aggiornamento tariffario;
- ✓ art. 4.2 che dispone che l'aggiornamento delle tariffe applicate, fino alla definizione da parte dell'AEEG del metodo tariffario definitivo, è effettuato in conformità con la metodologia tariffaria transitoria riportata nell'Allegato A della deliberazione di cui trattasi;
- ✓ art. 5.1 che stabilisce che entro il 30 aprile 2013, gli Enti d'Ambito devono aggiornare il piano economico finanziario del P.d.A. sulla base della metodologia di cui al precedente art. 4.2;
- ✓ art. 6.1 che statuisce che la tariffa è predisposta dagli Enti d'Ambito sulla base della metodologia di cui al precedente 4.2 e dei dati già inviati dai gestori e che, con procedura partecipata dal gestore interessato, gli Enti d'Ambito preposti verificano la validità delle informazioni ricevute e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- ✓ art. 6.2 che evidenzia che entro il 30 aprile gli Enti d'Ambito trasmettono all'AEEG ed ai gestori interessati la tariffa predisposta;
- ✓ art. 6.4 che precisa che la comunicazione del calcolo tariffario da parte degli Enti d'Ambito deve essere effettuata inviando all'AEEG:
 - a. il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2012 e il 2013;

- b. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di piano d'ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;
- c. la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/201/R/IDR, come eventualmente rettificata;
- d. la documentazione di supporto alle rettifiche operate;
- ✓ art. 6.5 che dispone che entro 3 mesi dal 30 aprile 2013, l'AEEG approva le tariffe ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 34, comma 29, del decreto legge 179/12;
- ✓ art. 6.6 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 i gestori sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe:
 - a. fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito, le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni o, laddove applicabile, le tariffe per il 2013 eventualmente determinate dai medesimi Enti d'Ambito in data precedente l'approvazione del presente provvedimento, purché non abbiano modificato l'articolazione tariffaria precedente;
 - b. a seguito della determinazione da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'AEEG, nell'ambito di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, moltiplicate per il fattore τ_{2013} (τ_{2013}), come determinato dall'Ente d'Ambito;
 - c. a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'AEEG, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il valore τ_{2013} (τ_{2013}) approvato dalla medesima Autorità;

Visto l'art. 42.1 dell'allegato A della deliberazione dell'AEEG sopraccitata che prevede che “è fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, od al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi, di cui all'Articolo 6, destinata al Fondo nuovi investimenti (FoNI)”;

Visto l'art. 2 della deliberazione dell'AEEG n. 73/2013/R/idr dd 21.02.2013 che disciplina l'istanza di verifica dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario;

Viste le seguenti deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito:

- ✓ n. 2/2009 che ha approvato il Piano d'Ambito, aggiornato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 20/2011;
- ✓ n. 7/2009 che ha affidato a GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. la titolarità della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito territoriale ottimale “Occidentale” con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società;
- ✓ n. 15/2010 che – a fronte della sopravvenuta disciplina in materia di servizi pubblici locali (art. 15, d.l. 25 settembre 2009, n. 135, conv. da l. 20 novembre 2009, n. 166) - conferma ad ogni effetto di legge la prosecuzione in capo a GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. della gestione di servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito ottimale “Occidentale” alle stesse condizioni e termini della deliberazione Assemblea ATO Occidentale 29 giugno 2009, n. 7 ed atti conseguenti;

Ritenuto che:

- ✓ il metodo tariffario transitorio non renda necessaria una revisione dei piani d'ambito esistenti per quanto attiene la programmazione degli investimenti, fatta salva la necessità di adeguarne il piano economico finanziario (PEF);
- ✓ che l'Assemblea d'Ambito si esprimerà sulla quota del vincolo ai ricavi riconosciuto a titolo di anticipazione per nuovi investimenti (FoNI) al termine del procedimento di verifica dei dati da parte dell'AEEG, qualora la componente FNI sia maggiore di zero;

Dato atto che:

- ✓ i Gestori d'Ambito HydroGEA e Sistema Ambiente hanno proceduto all'invio dei dati all'AEEG e alla Consulta d'Ambito a seguito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR;
- ✓ ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.1 della deliberazione AEEG n. 585/2012/R/IDR, con procedura partecipata dai gestori, la Consulta d'Ambito ha verificato la validità delle informazioni ricevute e le ha integrate/modificate secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (v. comunicazioni: HydroGEA Prot. 222/U/2013 dd 29.03.2013 e Sistema Ambiente Prot. 1751 dd 27.03.2013 ai sensi dell'art. 6.4 lett c) e d) deliberazione AEEG 585/2012);

Dato atto che l'elaborazione dei dati è stata eseguita sulla base del Tool predisposto dall'AEEG aggiornato in data 02.04.2013;

Visti i seguenti elaborati allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

- ✓ Allegato A - HydroGEA spa
 - a. il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9), rispettivamente per il 2012 e il 2013 (art 6.4 lett a, deliberazione AEEG 585/2012);
 - b. una relazione di accompagnamento (art 6.4 lett b, deliberazione AEEG 585/2012);
 - c. aggiornamento Piano Economico Finanziario (art 5.1, deliberazione AEEG 585/2012 e art 2.3, lett a) e b) deliberazione AEEG 73/2013);
- ✓ Allegato B - Sistema Ambiente srl
 - a. il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9), rispettivamente per il 2012 e il 2013 (art 6.4 lett a, deliberazione AEEG 585/2012);
 - b. una relazione di accompagnamento (art 6.4 lett b, deliberazione AEEG 585/2012);
 - c. aggiornamento Piano Economico Finanziario (art 5.1, deliberazione AEEG 585/2012 e art 2.3, lett a) e b) deliberazione AEEG 73/2013);

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14/2013;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. i) e m) dello Statuto dell'Ente;

Con voti:

favorevoli:	Enti 23; Quote 71,308 %
astenuiti:	0
contrari:	0

L'ASSEMBLEA

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi della deliberazione dell'AEEG n. 585/2012 e s.m.i., i seguenti elaborati:
 - ✓ Allegato A - HydroGEA spa
 - a) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9), rispettivamente per il 2012 e il 2013 (art 6.4 lett a, deliberazione AEEG 585/2012);
 - b) una relazione di accompagnamento (art 6.4 lett b, deliberazione AEEG 585/2012);
 - c) aggiornamento Piano Economico Finanziario (art 5.1, deliberazione AEEG 585/2012 e art 2.3, lett a) e b) deliberazione AEEG 73/2013);
 - ✓ Allegato B - Sistema Ambiente srl
 - a) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9), rispettivamente per il 2012 e il 2013 (art 6.4 lett a, deliberazione AEEG 585/2012);
 - b) una relazione di accompagnamento (art 6.4 lett b, deliberazione AEEG 585/2012);
 - c) aggiornamento Piano Economico Finanziario (art 5.1, deliberazione AEEG 585/2012 e art 2.3, lett a) e b) deliberazione AEEG 73/2013);
3. di dare atto che a decorrere dal 1° gennaio 2013 i Gestori d'Ambito sono tenuti ad applicare fino all'approvazione da parte dell'AEEG, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'AEEG, nell'ambito di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, moltiplicate per il fattore teta 2013 **applicabile** (92013), come determinato dalla Consulta d'Ambito;
4. di trasmettere la presente deliberazione e gli allegati di cui al punto n. 2 ai Gestori d'Ambito e all'AEEG.

Con voti unanimi;

L'ASSEMBLEA

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DEL CONT BERNARD STEFANO

Il Segretario verbalizzante
F.to ING. DEL BEN MARCELLO

Certificato di Pubblicazione e Attestato di Esecutività

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-04-2013 al 15-05-2013

Pordenone, 30-04-2013

L'impiegato Responsabile
F.to Marcello Del Ben

Ai sensi dell'art. 17 – comma 12 – della L.R. n.17/2004 attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-04-2013 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante

Pordenone, 30-04-2013

Il Direttore
F.to Marcello Del Ben

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Direttore
Marcello Del Ben

Ente: Consulta d'Ambito ATO OCCIDENTALE
Nome Gestore: HydroGEA S.p.A

Punto 6.4 a) Deliberazione AEEG 585/2012/R/IDR - VINCOLO DEI RICAVI DEL
GESTORE E MOLTIPLICATORE TARIFFARIO TETA (θ)

Riepilogo risultati calcolo tariffario			
NOME GESTORE	HydroGEA S.p.A.		
ATO	602	ATO OCC - OCCIDENTALE PORDENONE	
	2012	2013	
VRG	9.945.524	10.586.427	vincolo ai ricavi del gestore applicato
Componenti FoNI applicabili (a valle dell'eventuale cap)			
FNI _{FoNI}	0	0	
Δ CUIT _{FoNI}	68.135	667.415	
AMM _{FoNI}	0	0	
FoNI	68.135	667.415	fondi ad utilizzo vincolato per investimenti
Moltiplicatore tariffario teta			
esistenza minimo impegnato domestico			
Ambiti tariffari in regola		Ambiti tariffari in cui è applicato il minimo impegnato	
	2012	2013	
g	1,065	1,134	
teta da applicare a tutte le componenti tariffarie (fisse e variabili), di tutte le categorie di utenti - se deve essere restituita la componente per rimborso ex sentenza Corte Costituzionale 335/08, applicare teta ai soli utenti non depurati			
g_{min_imp}			
teta da applicare a tutte le componenti tariffarie (fisse e variabili), di tutte le categorie di utenti, negli ambiti tariffari in cui è applicato il minimo impegnato per l'utenza domestica			
apertura istruttoria (co. 7.1)			
	si	istruttoria per variazione superiore ai limiti ex-MTN	
Laddove debba essere restituita la componente per rimborso ex sentenza Corte Costituzionale 335/08:			
	2012	2013	
Δ g _{dep}	0,0000	0,0000	
g + Δg_{dep}	1,065	1,134	da applicare a tutte le componenti tariffarie (fisse e variabili) dei soli utenti depurati (agli utenti non depurati si applica il solo g)

Risultato finale			
	2012	2013	
VRG _{intermedio}	10.638.141	11.470.670	
VRG calcolato	10.638.141	11.470.670	
ricavo tariffario con cap	9.563.889	10.185.542	(comma 7.1, Del. 585/2012/R/idr)
VRG	9.945.524	10.586.427	(dopo l'applicazione del cap)
	2012	2013	
teta calcolato	1,140	1,230	
teta applicabile	1,065	1,134	(dopo l'applicazione del cap)
variaz. sull'anno prec.	6,5%	6,5%	
di cui: componente FNI (Finanziamento Nuovi Investimenti)			
	2012	2013	
FNI calcolato	0	0	
FNI _{FoNI}	0	0	
FNI applicabile	0	0	(dopo l'applicazione del cap)

comma 7.1,
Del. 585/2012/R/idr